

di » (1). L'argomentazione speciosa poteva facilmente essere combattuta con la negazione di competenza nello Stato di emanare simile Decreto, il quale anche supposta quella competenza, distruggeva la libertà della Chiesa, fondamento della sua economia. Su un punto poi il consultore aveva invertito assolutamente i termini della questione. Egli ostentava meraviglia, per la dichiarazione del Pontefice che nella sua nota, chiamava « innovazione mai più ideata lo studio di far eseguire i decreti del Concilio di Trento, servendosi per questo fine dei modi sempre tenuti e dalla Repubblica e dagli altri principi cattolici » (2). Questa affermazione era infondata perchè la nota diplomatica della Santa Sede aveva precisato chiaramente e diceva « essendo innovazione giammai per l'addietro ideata, non che prodotta o posta in pratica, il volere... che preceda l'esame, ed il permesso della podestà laicale alle grazie da chiedersi al Papa... ». Quindi non lo studio di far eseguire i decreti del Concilio di Trento, ma il permesso preventivo di chiedere grazie, costituiva innovazione da non potersi ammettere.

Né la Repubblica avrebbe potuto obiettare che in fondo ciò si risolveva in sentimenti di zelo per il rispetto alle norme del concilio stesso: giacchè — e questo è anche dommatico per la dottrina cattolica — il Papa può anche derogare, se crede, alle norme ed ai canoni conciliari e conseguentemente non può ammettere controlli da parte della potestà laica, se le grazie impetrate siano o non siano conformi ai desideri dei Padri del Concilio, e, nel caso in cui non lo fossero, se si possano egualmente concedere.

Il Consultore insinuava anche una interpretazione tutta arbitraria su quella parte del biglietto pontificio, in cui si ribadiva la necessità di togliere il Decreto. Il Montegnacco, cambiando con molta disinvoltura i termini, sosteneva che « non poteva ben combinarsi come asserendosi che i diritti, che si pretendevano offesi, fossero di cose entro i confini *puramente spirituali*, poi si invitasse il Senato a convenire *de bono et aequo* sopra dei medesimi, come si fa di un materiale con-

(1) *Relaz. storica*, cit., in CECCHETTI, vol. II, pag. 196.

(2) *Relaz. storica*, cit., pag. 195.